

n. 4052-1\2015 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice dott.ssa Anna Maria Marra

visto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. iscritto al n. 0452-1\2015 r.g. presentato

da

A

contro

B s.r.l.

e

C

osserva quanto segue.

Con decreto del 10 giugno 2015, su ricorso di A socio senza poteri di amministrazione in B s.r.l., veniva ordinato all'amministratore unico di B s.r.l. di consentire in via immediata al predetto, direttamente o attraverso professionisti di fiducia, l'accesso, con possibilità di estrarne copia, al libro delle deliberazioni assembleari e comunque ai verbali delle assemblee del 17 marzo 2015 e/o del 23 marzo 2015, del 24 aprile 2015, del 30 aprile 2015 stante l'imminenza della scadenza del termine per l'impugnazione delle deliberazioni adottate in tali assemblee che il ricorrente dichiarava di voler impugnare, mentre si rimetteva all'esito dell'instaurazione del contraddittorio la delibazione della richiesta di accesso a tutti i libri sociali ed a tutta la documentazione relativa alla amministrazione della società (esemplificatamente: registri IVA acquisti e vendite relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, libro giornale, conti di mastro, libro inventari, fatture di acquisto e vendita relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, estratti di conti corrente bancari intestati alla società relativi agli anni 2010, 2011



2012, 2013, 1014, 2015, corrispondenza commerciale, contratti e accordi di cui la società sia parte, comunicazioni, solleciti, diffide, atti giudiziari, dichiarazioni fiscali, giustificativi di spese, corrispondenza commerciale, fatture attive e passive per gli nn. 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), con facoltà di estrarne copia.

All'esito dell'instaurazione del contraddittorio con ordinanza 27 luglio - 3 agosto 2015 veniva confermato il decreto emesso inaudita altera parte del 10 giugno 2015 e ordinato a **B** s.r.l., e per essa all'organo amministrativo, di consentire al professionista incaricato da **A**

l'accesso, con possibilità di estrarne copia, ai libri sociali ed alla documentazione amministrativa previa specifica istanza di accesso rivolta all'amministratore, con indicazione degli specifici libri e documenti da ispezionare e preavviso di almeno quindici giorni, fatta salva al facoltà dell'amministratore di oscurare eventuali dati sensibili.

Con la detta ordinanza veniva, altresì, fissata la penale di Euro 100,00 per ogni ingiustificato rifiuto dell'esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate sub 1).

Con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. il **A** lamentava che la comunicazione a mezzo P.E.C. del 21 agosto 2015, con cui il suo legale, in forza di delega, aveva invitato l'organo amministrativo a mettere a sua disposizione una serie di documenti indicati in dettaglio (all. A), era rimasta inevasa e chiedeva, dunque, di determinare le modalità di esecuzione dell'ordinanza del 27 luglio - 3 agosto 2015 con richiesta di autorizzazione ad avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ove necessario con la forza pubblica.

Si costituivano **B** s.r.l. e **C** segnalavano che con la comunicazione del 28 agosto 2015 il Pulvirenti aveva richiesto tutta la documentazione contabile ed extracontabile della società sicché essa era più ampia di quanto previsto con l'ordinanza del 27 luglio - 3 agosto 2015 e non riguardava, come invece prescritto da tale ordinanza, specifici libri e documenti; aggiungevano che la richiesta di accesso, anche in ragione del periodo feriale e dell'affidamento della tenuta della contabilità ad altro commercialista, dott. **D**, non aveva potuto avere immediato adempimento; facevano presente che l'oscuramento dei dati sensibili (nomi di clienti, fornitori, prezzi e consimili), autorizzata con la già citata ordinanza in ragione dell'attività concorrente svolta dal **A** richiedeva tempo e comportava costi che si richiedeva, in ogni caso, fossero posti a carico del **A** stesso, unitamente al costo per l'estrazione di copie.

All'udienza di comparizione venivano invitate le parti a concordare un calendario di accesso ai documenti sociali, da contenersi nell'arco di giorni venti, ai documenti di cui all'istanza del 21 agosto 2015 con esclusione dei documenti così individuati: comunicazioni, solleciti, diffide, atti giudiziari poiché generici.

Le parti in un primo momento accoglievano l'invito e concordavano un calendario di accesso.



In prosiegua parte ricorrente lamentava che era stato consentita l'ispezione solo di una parte della documentazione richiesta mentre non era stato consentito l'accesso alla documentazione specificamente elencata nella comunicazione inviata dal commercialista incaricato, dott. **E** datata 27 novembre 2015.

Controparte replicava in primo luogo che era stata richiesta anche documentazione contabile successiva al primo accesso del 9 novembre 2015, e in particolare documentazione relativa al mese di novembre 2015 ancora da elaborare, ed esibiva documenti documenti, che chiedeva di essere autorizzato a depositare in via telematica, provenienti da dott. **D**, tra cui una e-mail dell'11 novembre 2015 di consegna di documentazione. All'autorizzazione al deposito dei documenti solo esibiti non faceva seguito il deposito in via telematica.

Tanto premesso, fallito il tentativo di attuazione concordata del provvedimento cautelare del 27 luglio - 3 agosto 2015, si rileva in primo luogo che l'art. 2476 c.c. prevede il diritto di ispezione del socio a fronte del quale è configurabile l'obbligo della società di consentire l'ispezione, con l'attività complementare di estrazione di copie.

Per incidens, si evidenzia che i costi di estrazione di copie devono essere sopportate dal socio, nel rispetto di criteri di congruità, essendo strumentali all'esercizio di un suo diritto. Sul punto non possono darsi specifiche disposizioni in difetto di indicazione di concreti parametri di riferimento dei detti costi.

L'obbligo della società di consentire al socio il diritto di ispezione è qualificabile in termini di obbligo di fare.

Tale obbligo nel caso di specie assume le connotazioni dell'obbligo di fare infungibile in ragione della facoltà concessa alla società di oscurare i dati sensibili.

L'attuazione del provvedimento non può, pertanto, essere affidata a terzi né essere effettuata con l'uso della forza pubblica essendo necessaria la collaborazione della società la quale soltanto può individuare i dati sensibili.

Anche a questo proposito e per incidens si rileva che i costi dell'oscuramento dei dati sensibili devono essere sopportati dal socio, nel rispetto di criteri di congruità, poiché necessitati dall'esercizio del diritto di ispezione da parte di soggetto portatore di un conflitto con gli interessi della società. Anche con riguardo a tali costi non possono dettarsi specifiche disposizioni in difetto di indicazione di concreti parametri di riferimento.

Che l'obbligo della società di consentire l'ispezione sia un obbligo di fare infungibile è d'altra parte riconosciuto dallo stesso ricorrente il quale ha chiesto ed ottenuto la fissazione di penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., disciplinante appunto l'attuazione degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare, affidata a mezzi di coercizione indiretta.



Consegue che, stante la completezza dell'ordinanza del 27 luglio 2007 – 3 agosto 2015 in ordine alla determinazione delle modalità di esercizio del diritto di ispezione, non vi è spazio per la indicazione di ulteriori modalità attuative.

Deve però rilevarsi che come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti o tra i soggetti da esse delegate, il dott. **D**, in data 11 novembre 2011, ha inviato al dott. **E**, professionista incaricato dal ricorrente, una e-mail con i seguenti documenti (registri IVA delle fatture di acquisto e delle fatture di vendita dei mesi da aprile a settembre 2015, il libro giornale dei mesi da aprile a luglio 2015, i mastri contabili da aprile a luglio 2015, le fatture di acquisto e vendita del mese di marzo), con allegati due file (fat vendita.zip e fat acquisto.zip) posizionati su Google drive a cui il dott. **E** non è riuscito ad accedere per mancanza della autorizzazione di condivisione.

Con riferimento ai documenti contenuti in tali allegati, inviati ma non accessibili, all'evidenza la società ha già effettuato le operazioni di oscuramento sicché non rimane ordinare la concessione di autorizzazione alla condivisione, costituente obbligo di facere fungibile.

Conclusivamente vanno dettate le modalità di attuazione di seguito articolate.

Nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza la società resistente, e per essa il suo organo amministrativo, dovrà concedere l'autorizzazione alla condivisione necessaria per accedere ai due file (fat vendita.zip e fat acquisto.zip) posizionati su Google drive inviati dal dott.

D al dott. **E**, con e-mail dell'11 novembre 2015.

In caso di inottemperanza, l'Ufficiale Giudiziario competente per territorio accederà presso lo studio del dott. **D** o presso altro luogo dal quale sia possibile accordare l'autorizzazione alla condivisione, con facoltà di avvalersi di ausiliario dotato delle competenze tecniche necessarie che nominerà egli stesso, per porre in essere le operazioni necessarie a consentire la visibilità dei due file (fat vendita.zip e fat acquisto.zip) predetti.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) ordina a **B** s.r.l., e per essa al suo organo amministrativo, di concedere al dott. **E** l'autorizzazione alla condivisione necessaria per accedere ai due file (fat vendita.zip e fat acquisto.zip) posizionati su Google drive ed inviati al citato professionista dal dott. **D** con e-mail dell'11 novembre 2015, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza;



